



***Garante del Contribuente***  
***della Regione Friuli Venezia Giulia***  
***Via Giulia n. 75***  
***34126 TRIESTE***

Prot. n. 2016/12/1

***OGGETTO: Riunione del 28 gennaio 2016***

Il Garante del Contribuente nella persona del:

- dott. Carlo DAPELO

presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in data 28/1/2016.

Si provvede quindi all'esame della seguente pratica del sig. [REDACTED]

Con esposto di data 4 gennaio 2016 il sig. [REDACTED] faceva presente a questo Garante di essere possessore di un'Alfa Sprint A.V. del 1988 targata [REDACTED] cilindrata 1700 che, fino all'entrata in vigore del DDL Stabilità 2015, comportava l'applicazione di una tassazione di circa 25 euro all'anno, attualmente elevata ad oltre 250 euro; segnalava il contribuente che in alcune regioni la tassazione non era variata rispetto al passato cosicché i collezionisti residenti in tali regioni sono avvantaggiati nell'accaparrarsi i modelli di auto ultraventennali vicini all'esenzione; non era rilevante il fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri avesse impugnato le leggi regionali che avevano consentito il permanere del sistema fiscale precedentemente adottato in quanto, allo stato attuale, la Corte Costituzionale non aveva ancora deciso essendo, peraltro, la decisione priva di effetto retroattivo.

Con nota di data 18/1/2016, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – Ufficio Consulenza, ha precisato quanto segue:

1. la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità) all'art. 1 comma 666, ha abrogato i commi 2 e 4 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 nella parte in cui prevedeva l'esenzione del pagamento della tassa di proprietà per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui il veicolo compiva il ventesimo anno dalla costruzione;
2. pertanto detti autoveicoli e motoveicoli non sono più esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche, che sono, pertanto, da assolvere nella misura e con le modalità ordinarie;
3. quanto al rilievo del contribuente secondo cui in alcune regioni la tassazione non era

variata rispetto al passato regime, doveva evidenziarsi che il MEF, con la risoluzione 4/DF del 1° aprile 2015 ha chiarito come l'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'art. 63 legge 21 novembre 2000 va rispettata anche dalle leggi regionali in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n.297 del 26 settembre 2003 aveva concluso sostenendo che la tassa automobilistica non può ritenersi tributo proprio della Regione in quanto rientra nell'ambito dei "tributi propri derivati" che sono quelli istituiti e regolati da leggi statali il cui gettito è attribuito alle Regioni"; con la conseguenza che le norme delle leggi regionali che prevedono ancora l'esenzione per le auto storiche sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate;

4. il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2747 del 27/5/2014 ha affermato che la disciplina concernente la materia delle tasse automobilistiche appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato con la conseguenza che "...ogni disposizione normativa regionale contrastante con quella statale è immediatamente incompatibile e pertanto da ritenersi abrogata";
5. la Corte Costituzionale, con sentenza n.455 del 23 dicembre 2005 ha statuito che l'esenzione dalla tassa automobilistica disposta dalla Regione, non contemplata dalla legge statale, "interviene su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e deve essere conseguentemente dichiarata illegittima per violazione dell'art. 17, secondo comma lett. e) della Costituzione.

Tutto ciò premesso osserva questo Garante: ai sensi dell'art. 63 della legge 21/11/2000 n. 342 comma 1 "sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli ... a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione".

Ai sensi del comma 2, ora non più in vigore, "... l'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni".

Tale comma cui fa riferimento l'esponente, è stato abrogato dall'art. 1 comma 666 della legge 21 novembre 2000 n. 342 unitamente al comma 3 secondo cui i veicoli indicati al comma 2 erano individuati, con propria determinazione dall'ASI, e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con risoluzione 1/4/2015 n. 4/DF ha osservato che il venir meno dell'esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dalla tassa automobilistica comporta che quest'ultima deve essere assolta nella misura e con le modalità ordinarie, principio questo che deve essere naturalmente rispettato anche dalle leggi regionali in materia.

E' vero che alcune leggi regionali, in ossequio alle previgenti disposizioni statali, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, abrogati dalla legge di stabilità per il 2015, avevano disposto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico e l'assoggettamento di tali veicoli alla tassa di circolazione forfettaria. Ma la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che alle Regioni era stato attribuito dal legislatore statale solo il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua

riscossione mentre restava ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.

La tassa automobilistica, in sostanza, non può essere annoverata tra i tributi propri della Regione, vale a dire tra i tributi che sono istituiti dalle Regioni con proprie leggi ma tra i cosiddetti tributi propri derivati, che sono quelli istituiti e regolati da leggi statali ma il cui gettito è attribuito alle Regioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23/12/2015 n. 455 ha osservato al riguardo: “la tassa automobilistica non può definirsi come tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, secondo comma, dal momento che la tassa stessa è stata attribuita alle Regioni ma non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, quarto comma.

Conseguentemente, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e) della Carta Costituzionale.


E’ pertanto legittima la disposizione prevista dalla legge n. 190 del 2014 che, all’art. 1 comma 666, ha abrogato i commi 2 e 4 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 nella parte in cui prevedeva l’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà per gli autoveicoli ed i motocicli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall’anno in cui il veicolo compiva il ventesimo anno dalla costruzione.

Per le considerazioni di cui sopra l’esposto del contribuente va archiviato in quanto non fondato.

Il verbale è chiuso.

dott. Carlo Dapelo

Barbara Scomersich (segretaria)

The image shows two handwritten signatures. The top signature is 'Carlo Dapelo' in a cursive script. The bottom signature is 'Barbara Scomersich' in a similar cursive script. Both signatures are written in black ink on a white background.